



COMUNE DI MONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1- Principi generali e finalità

1. Il Comune di Mondavio, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento, all'erogazione di contributi a soggetti economici in attuazione dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, così come modificato dall'art.42 comma 2, d.l.gs n° 33/2013 nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.

La concessione dei contributi è finalizzata:

- a stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia dell'economia locale con particolare riguardo alle attività imprenditoriali;
- alla tutela dell'interesse collettivo individuabile in un incremento del tessuto produttivo che comporti la crescita e la qualità di servizi fruiti da tutti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. 1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti le attività di cui al successivo articolo 5 che aprano a partire dal 01/01/2023, una nuova sede legale e/o un' unità locale che risultino effettivamente operative nel territorio comunale limitatamente alle zone di cui al successivo comma 2.

2. Il presente Regolamento interessa tutte le zone del territorio comunale;

3. Sono esclusi dai benefici di cui al presente regolamento i subentri a qualunque titolo ad attività già in essere.

4. Sono altresì escluse le aperture di nuove attività, seguite a cessione, da parte del medesimo soggetto, o comunque di gruppi societari direttamente e/o indirettamente riconducibili al medesimo.

5. Sono comunque escluse dal contributo di cui al presente regolamento le seguenti attività:

- compro oro o attività con finalità similari;
- attività inerenti strutture ricettive;
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot - machines) ed attività similari;
- apertura sale V.L.T. (video - lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
- vendita con "apparecchi/distributori automatici";
- articoli/prodotti per soli adulti (sexy shop o similari);

- e-commerce, solo se viene svolto in via esclusiva.

6. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili le iniziative finalizzate all'insediamento di attività imprenditoriali nelle zone individuate di cui al precedente comma 2, anche se relative ad attività già esistenti, nei territori di cui all'art. 2 comma 2.

Art. 3 - Agevolazioni

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, come specificato all'articolo 4, per un periodo di due anni dall'inizio dell'attività e nell'esenzione dal pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Canone Unico Patrimoniale per la parte relativa alla pubblicità, sempre per un periodo di due anni dall'inizio dell'attività.

2. Le agevolazioni saranno concesse solo successivamente all'effettivo inizio dell'attività, desumibile dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dalla Segnalazione certificata inizio attività trasmessa al S.U.A.P.

Art. 4 – Entità e criteri di determinazione del contributo

A decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della funzione relativa allo sviluppo economico viene previsto nel bilancio comunale, compatibilmente con le disponibilità annuali e fatto salvo lo stanziamento, come intervento di trasferimento, un importo annuo quantificato dalla Giunta comunale in sede di predisposizione del Bilancio destinato all'incentivazione delle nuove attività imprenditoriali.

Il Responsabile del I Settore provvederà ad assegnare ai richiedenti risultanti in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, il contributo nel limite massimo di € 2.000,00 annui.

La giunta comunale potrà determinare con proprio atto la variazione dell'entità della somma stanziata in bilancio per far fronte alle richieste di contributo pervenute.

ART. 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della contribuzione di cui all'art. 4 dal presente regolamento solo le attività imprenditoriali che apriranno una sede legale e/o una unità locale, che risultino effettivamente operative, ubicate nel territorio comunale o che trasferiscono un'azienda nel territorio comunale. Tale attività dovrà essere svolta in una tra le tre zone individuate nel precedente art. 2, comma 2, per almeno 5 mesi l'anno. Nel caso vi sia l'apertura di più di una unità locale nelle zone di cui all'articolo 2, comma 2 del territorio comunale, il contributo spetterà solo una volta.

ART. 6 – Requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti individuati nel precedente articolo, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

- a) Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese C.C.I.A.A., purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale **e/o una unità locale che risulti effettivamente operativa** nel Comune di Mondavio;
- b) Avere inoltrato regolare Segnalazione certificata di inizio attività al S.U.A.P associato di Mondavio;
- c) Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- d) Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

ART. 7 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assegnazione del contributo previsto dal presente regolamento:

- a) Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o impresa in genere, risultano morosi verso il Comune di Mondavio relativamente a tasse, sanzioni CDS ed extra CDS o altre entrate comunali o in generale inadempienti per gli obblighi inerenti lo svolgimento dell'attività;
- b) Soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi o contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contabile (DURC).

ART. 8 - Procedure

1. I soggetti che intendono usufruire del contributo di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Mondavio, **entro sei mesi dall'inizio** dell'attività o all'apertura della **sede operativa nel territorio comunale** istanza di erogazione del contributo, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti (vedasi fac simile allegato " A " al presente regolamento).
2. Il Comune di Mondavio determinerà la quantificazione dei contributi secondo le richieste ritenute ammissibili secondo quanto previsto dal presente regolamento, tassativamente pervenute entro il **31/07 di ciascun anno**, previo riscontro della regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale.
3. Il contributo verrà erogato successivamente all'istruttoria eseguita dal Settore IV e volta ad accertare il possesso dei requisiti necessari, suddiviso per i richiedenti secondo la disponibilità economica stanziata, e comunque dopo aver maturato i 5 mesi di apertura per ogni anno di riferimento.

ART. 9 – Attività di controllo

1. Il Responsabile del I Settore procede alla revoca del contributo, autonomamente, previo accertamento ispettivo verbalizzato dagli agenti di Polizia Municipale sulle inadempienze da parte dell'impresa.
2. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali contributi concessi e delle spese consequenziali, qualora dovessero venire a mancare i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione al contributo.

ART. 10 – Tutela dei dati personali

Il Comune di Mondavio garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.

ART. 11 – Norme di contrasto

Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente Regolamento.

ART. 12 – Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della deliberazione consiliare di approvazione.

ALLEGATO " A "

Al Comune di Mondavio
Servizio Sportello Unico Attività Produttive

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER L'APERTURA DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____
Nato il _____ a _____ Prov. (_____), residente in _____
Via _____ tel. _____

in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta / società / cooperativa / associazione denominata _____

Partita Iva _____ n° REA _____
Pec _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di Pesaro-Urbino dal _____
ed esercitante l'attività di _____

C H I E D E

l'erogazione del **CONTRIBUTO PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI** per l'anno _____;

D I C H I A R A

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e [ss.mm.ii](#) e consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni

mendaci:

1. Di avere sede legale e/o unità locale operative nel Comune di Mondavio;
2. Di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
3. Di non avere, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, morosità di qualsiasi tipo con il comune di Mondavio;
5. Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestante nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
6. Di avere preso conoscenza del suddetto Regolamento comunale che disciplina la presente richiesta, ed in particolare che:
 - a) il contributo decorre dall'effettivo inizio della nuova attività insediata nel Comune di Mondolfo nelle zone di cui all'articolo 2, comma 2 del Regolamento;
 - b) che verrà erogato successivamente al quinto mese di apertura e spetta solamente per i primi due anni dall'inizio dell'attività;

c) che il Comune di Mondavio procede alla revoca, attivando il recupero degli importi eventualmente erogati, del contributo con effetto immediato qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione al contributo;

d) che in caso di accertate mendaci dichiarazioni il Comune di Mondavio è obbligato a procedere a denuncia penale;

Allega:

DURC o Attestazione di sensi del DPR 445/2000 indicante le motivazioni della mancata presentazione;

Copia documento di riconoscimento in corso di validità

_____ li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
